


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI



Comune di Torre Boldone

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 10/06/2026

ART. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e l'assegnazione in uso degli impianti sportivi nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - Finalità

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) contribuire alla promozione e al potenziamento delle attività sportive accessibili tramite gli impianti, sfruttando l'effetto socializzante e aggregativo dello sport come strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita, a beneficio sia della salute pubblica che della vitalità sociale della comunità;
- b) garantire l'efficienza e la massima fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi nelle disponibilità comunali;
- c) svolgere le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle forme associative ed aggregative, in ossequio al principio di sussidiarietà valorizzando la cultura dell'associazionismo, sportivo e non, espressione del territorio ed operante senza fini di lucro;
- d) concedere in uso gli impianti sportivi comunali sulla base di criteri oggettivi ed improntati ai principi della ragionevolezza, trasparenza e parità di trattamento;
- e) prevedere una conduzione economica degli impianti nelle proprie disponibilità che contemperino la funzione pubblica di sostegno all'attività sportiva di base con la sostenibilità dei costi di gestione a carico dell'Amministrazione.

ART. 3 – Definizione degli impianti sportivi soggetti al presente Regolamento

Si intendono, quali impianti sportivi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, ai fini del presente Regolamento:

- impianti sportivi di proprietà e di esclusiva pertinenza comunale;
- impianti sportivi di proprietà comunale annessi agli edifici scolastici pubblici, limitatamente ai giorni e agli orari in cui non vengono utilizzati dalla Scuola per attività curricolari ed extra-curricolari;
- eventuali impianti sportivi di proprietà privata dei quali l'Amministrazione comunale, per l'esercizio delle proprie finalità, abbia disponibilità d'uso.

Sono esclusi dal perimetro del presente Regolamento i campi da gioco e le attrezzature sportive presenti nei parchi pubblici e sul territorio comunale, soggetti a libero utilizzo.

ART. 4 – Modalità di gestione degli impianti sportivi nelle disponibilità comunali

La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente Regolamento può essere effettuata dall'Amministrazione comunale:

- in forma diretta;

- mediante affidamento a terzi, totale o parziale.

La scelta della modalità di gestione degli impianti sportivi nella disponibilità comunale è espressa mediante gli atti di programmazione di indirizzo politico di competenza del Consiglio comunale, nel rispetto delle normative in materia e dei principi dettati dal presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto anche dal punto di vista della rilevanza economica. La Giunta comunale dispone in merito agli atti esecutivi nel rispetto degli indirizzi consiliari.

In caso di affidamenti a terzi della gestione degli impianti il rapporto tra l'Amministrazione e il gestore individuato è regolato da apposita convenzione nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento.

La convenzione, oltre a prevedere tutti gli elementi normalmente previsti dai contratti, individua le obbligazioni a carico del soggetto affidatario gestore e del Comune che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi e stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Fra gli obblighi da prevedere a capo del gestore individuato è ricompresa la rendicontazione, con cadenza almeno annuale, delle spese sostenute e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

ART. 5 – Soggetti ai quali è destinato l'uso degli impianti sportivi comunali

Possono presentare richiesta di concessione in uso degli impianti sportivi comunali i seguenti soggetti:

- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) senza fini di lucro, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Istituzioni Scolastiche per attività didattiche e motorie;
- altri gruppi sportivi, associazioni ricreative e soggetti privati formalmente costituiti e senza scopo di lucro;
- singoli cittadini o gruppi informali;
- altri soggetti privati (persone giuridiche) per attività di tipo ricreativo o culturale;
- formazioni sportive o squadre che partecipano a campionati riconosciuti come professionistici dalle varie Federazioni.

È esclusa la concessione in uso a soggetti che si trovino in condizione di morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale per precedenti assegnazioni di impianti sportivi.

ART. 6 - Tipologie di concessione in uso degli impianti sportivi

Si individuano le seguenti tipologie di concessione in uso degli impianti sportivi:

- Concessione in uso per l'intera stagione sportiva;
- Concessione in uso per utilizzo occasionale.

Le concessioni d'uso possono essere a titolo gratuito od oneroso secondo i principi del presente Regolamento.

ART. 7 – Presentazione delle istanze di concessione in uso degli impianti

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi nella disponibilità comunali vengono presentate all'Amministrazione comunale, di norma in modalità telematica, secondo le forme e le tempistiche definite dall'Ufficio Sport del Comune nel rispetto di quanto di seguito previsto.

In fase di raccolta delle istanze di concessione in uso degli impianti l'Ufficio Sport raccoglie, oltre alle informazioni necessarie per l'applicazione del presente Regolamento, i dati utili a mantenere aggiornata una mappatura delle realtà sportive operanti sul territorio comunale e delle loro principali caratteristiche.

Le istanze di concessione per l'intera stagione sportiva devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Le istanze di concessione per l'intera stagione sportiva pervenute dopo i termini previsti perdono ogni diritto di precedenza e la loro eventuale accettazione avviene dopo aver accolto tutte le istanze pervenute entro il termine fissato.

Le istanze di concessione per utilizzo occasionale possono essere presentate in qualsiasi periodo della stagione sportiva corrente (settembre-giugno) con un anticipo minimo di 15 giorni. La concessione sarà subordinata alla disponibilità degli impianti.

Le istanze di concessione in uso gratuito possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno con un anticipo minimo di 30 giorni. La concessione sarà subordinata alla disponibilità degli impianti e alla valutazione da parte della Giunta Comunale, che ne dispone l'autorizzazione mediante proprio atto deliberativo.

Tutte le istanze di concessione degli impianti devono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione che si intende svolgere.

ART. 8 – Definizione del piano di utilizzo degli impianti sportivi

Salvo ove diversamente disposto dalle convenzioni per la gestione degli impianti di cui all'articolo 4, l'Ufficio Sport, in conformità a tutte le richieste di concessione in uso per l'intera stagione pervenute e ammissibili e in base alle disponibilità degli impianti, definisce un piano d'utilizzo annuale degli impianti per la successiva stagione sportiva, secondo i principi elencati nei seguenti paragrafi.

In caso di richieste superiori alla disponibilità, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport, possono essere stabiliti limiti massimi di assegnazione per ciascuna disciplina sportiva.

Qualora vi siano più richieste relative allo stesso impianto, l'Ufficio Sport condivide con i richiedenti ipotesi di mediazione al fine di individuare soluzioni concordate ed eque.

Qualora non risulti possibile individuare una soluzione concordata si procederà all'assegnazione applicando i seguenti criteri di priorità, in subordine:

- a) associazioni e società sportive convenzionate con il Comune di Torre Boldone per la gestione dell'impianto oggetto della richiesta;

- b) associazioni e società sportive senza scopo di lucro con il maggior numero di iscritti residenti a Torre Boldone (con riferimento alla stagione sportiva precedente);
- c) associazioni e società sportive senza scopo di lucro che prevedono l'organizzazione di attività a favore dei minori di 18 anni negli impianti oggetto della richiesta;
- d) soggetti che prevedono attività specifiche per atleti con disabilità negli impianti oggetto della richiesta;
- e) soggetti praticanti da più tempo attività sportive negli impianti comunali.

Il piano annuale di cui ai capoversi precedenti viene predisposto in via definitiva entro il 31 luglio di ogni anno.

Una volta definito il piano annuale, l'Ufficio Sport accoglie le richieste di utilizzo occasionale secondo le disponibilità residue degli impianti e in ordine temporale rispetto alla presentazione delle istanze.

ART. 9 - Principi e modalità della concessione in uso degli impianti sportivi

L'Ufficio Sport, con proprio provvedimento, procede al rilascio o al diniego motivato delle concessioni all'utilizzo degli impianti sportivi.

Gli impianti sportivi ed i locali annessi, quali spogliatoi, docce, ripostigli, etc., sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, unitamente alle chiavi per l'accesso agli impianti.

All'atto dell'accettazione il concessionario si impegna:

- a rinunciare a qualunque pretesa per eventuali vizi del bene concesso e/o per il suo mancato o parziale godimento comunque causato, anche per l'eventuale revoca della concessione successivamente al suo rilascio, per qualunque motivo, ad insindacabile giudizio del Comune di Torre Boldone;
- ad assumere ogni responsabilità penale e civile per il corretto uso degli impianti, la loro custodia e l'ordinato svolgimento dell'attività;
- a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni ragione, diritto od azione da parte di terzi, relativa dall'attività svolta nell'impianto oggetto di concessione;
- a garantire l'Amministrazione comunale rispetto ad eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature in essi presenti.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario e altre associazioni sportive, utilizzatori della palestra, personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività svolte nell'impianto sportivo.

È inoltre onere del concessionario comunicare l'identità di uno o più referenti maggiorenni:

- che assumono la responsabilità per la sorveglianza e la condotta degli utenti degli impianti sportivi durante le attività;
- che facciano da interlocutore con l'Amministrazione comunale per ogni segnalazione di eventuali danni e malfunzionamenti relativi alle strutture e attrezzature comunali.

In caso di mancata individuazione di specifico referente la responsabilità è ascritta al Legale rappresentante del soggetto concessionario o, per le persone fisiche, al richiedente.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto per usi propri nonché per interventi di manutenzione non procrastinabili o per altri motivi di interesse pubblico, previa comunicazione con congruo anticipo e tempestività al soggetto concessionario. Nei casi di sospensione di cui al presente capoverso nulla è dovuto dal concessionario e nulla è dovuto come risarcimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le concessioni possono essere revocate, con provvedimento dell'Ufficio Sport, in seguito a contestazione all'assegnatario di una fra le seguenti fattispecie:

- utilizzo degli impianti per attività diverse da quelle oggetto di concessione;
- mancato pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo degli impianti;
- mancato rispetto delle Regole generali per l'utilizzo degli impianti di cui al successivo articolo 10;
- mancato utilizzo, senza giustificato motivo, degli impianti concessi per almeno 3 giornate/turni consecutivi di attività;
- dichiarazioni false rese in fase di richiesta della concessione in uso degli impianti;
- altri gravi inadempimenti o comportamenti scorretti relativi alla conduzione dell'attività sportiva.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, così come in caso di mancata riconsegna delle chiavi al termine del periodo di assegnazione dell'impianto, il concessionario è tenuto a rifondere i danni all'Amministrazione Comunale con un addebito dei costi vivi maggiorato della cifra di € 100,00 per le spese di gestione amministrativa.

Esclusivamente per le concessioni in uso per l'intera stagione sportiva:

- è possibile richiedere a stagione in corso la modifica del calendario di utilizzo degli impianti, fatto salvo il mantenimento del totale delle ore assegnate per la stagione sportiva e previa verifica della disponibilità degli spazi. Le richieste di modifica devono avvenire per iscritto con un anticipo minimo di 7 giorni;
- è possibile richiedere l'annullamento della concessione per l'intera stagione, mediante richiesta scritta con un preavviso minimo di 60 giorni.

L'orario assegnato tramite la concessione in uso comprende sia il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto sportivo che il tempo necessario agli atleti/ai partecipanti per la preparazione e per la conclusione delle attività – inclusi i tempi di utilizzo degli spogliatoi e di montaggio/smontaggio di eventuali attrezzature. La previsione di cui al capoverso precedente non si applica agli impianti la cui dotazione permette l'ottimizzazione dei tempi di alternanza fra gli utilizzatori.

ART. 10 – Regole generali da osservare durante l'utilizzo degli impianti sportivi

Gli utilizzatori degli impianti devono avere la massima cura delle strutture, degli spogliatoi, dei servizi, nonché dell'arredamento e dei materiali in essi contenuti.

Durante l'utilizzo degli impianti sportivi è vietato:

- l'ingresso ai non autorizzati negli spogliatoi e sui campi di gioco;

- entrare sui campi da gioco con scarpe sporche o non regolamentari;
- fumare: sia negli spogliatoi che sul campo di gioco, che in tutte le pertinenze anche esterne;
- fare feste o rinfreschi senza formale autorizzazione dell'Ufficio Sport;
- lasciare attrezzature e materiale sportivo fuori posto al termine dell'utilizzo;
- provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
- modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita;
- imbrattare muri o vetri con manifesti o altri messaggi;
- modificare la disposizione degli arredi;
- manomettere o danneggiare gli impianti;
- asportare materiali ed attrezzi.

L'Amministrazione Comunale, salvo diverso accordo con i gestori e gli utilizzatori, assicura il servizio di pulizia degli impianti e le manutenzioni necessarie al loro funzionamento.

È fatto obbligo agli utilizzatori di segnalare immediatamente all'Ufficio Sport e/o all'eventuale soggetto che si occupa della vigilanza e custodia degli impianti qualsiasi danno sia stato arrecato durante l'utilizzo. È altresì onere del concessionario dell'impianto segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport eventuali malfunzionamenti o problematiche rilevati negli impianti assegnati.

In caso di rilevamento di malfunzionamenti o anomalie agli impianti che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività prevista, il concessionario è tenuto:

- a non fare svolgere o ad interrompere immediatamente l'attività;
- a segnalare, tempestivamente e per scritto, la circostanza all'Ufficio Sport.

Solo al verificarsi delle due prescrizioni soprariportate il mancato/parziale utilizzo dell'impianto potrà non essere addebitato al concessionario o rimborsato nel caso di pagamenti anticipati.

L'eventuale collocazione di apparecchiature elettriche o altre attrezzature di proprietà del concessionario deve essere dichiarata e specificata contestualmente alla presentazione della domanda di concessione e il relativo impiego è possibile solo se autorizzato nell'atto di concessione. Le attrezzature utilizzabili devono avere una adeguata classe antincendio, essere compatibili con gli impianti esistenti e perfettamente in regola con le norme o leggi vigenti in materia.

Il deposito di materiali necessari per l'attività sportiva nelle pertinenze degli impianti al di fuori degli orari/giornate di concessione è possibile solo previa autorizzazione dell'Ufficio Sport ed esclusivamente negli spazi all'uopo identificati.

Salvo ove diversamente concordato nelle convenzioni di gestione degli impianti, la pubblicità all'interno degli impianti sportivi è possibile:

- esclusivamente in forma mobile;
- relativamente alla durata dell'orario di assegnazione;
- negli spazi indicati dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico del concessionario le procedure amministrative secondo quanto previsto in materia, le spese di installazione ed ogni altro onere di legge previsto in materia di pubblicità.

In occasione di gare, tornei, partite con presenza di pubblico, eventi o manifestazioni la responsabilità degli organizzatori ricomprende l'ottenimento di autorizzazioni e l'osservanza delle

disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti ad essi applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli, comprese eventuali licenze per i diritti S.I.A.E., laddove dovuti.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o ammanchi di materiale che avvengano negli impianti o nelle pertinenze degli stessi.

I responsabili o gli incaricati degli uffici comunali possono accedere in qualsiasi momento agli impianti per ogni controllo o verifica ritenuti necessari.

ART. 11 – Tariffe per l'utilizzo degli impianti

Salvo dove espressamente previsto, l'utilizzo degli impianti sportivi è soggetto al pagamento di tariffe d'uso che concorrono a garantire la sostenibilità economica del mantenimento delle strutture.

L'importo delle tariffe e le relative fasce orarie di utilizzo, nonché l'elenco degli impianti sportivi soggetti a tariffa, sono stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

La Giunta Comunale, nella definizione delle tariffe, prevede l'applicazione dei seguenti principi:

- suddivisione in categorie dei soggetti concessionari, prevedendo tariffe progressivamente agevolate per:

Categoria	Soggetti
D	<ul style="list-style-type: none">• Formazioni sportive o squadre che partecipano a campionati riconosciuti come professionistici dalle varie Federazioni.• Altri soggetti privati.
C	<ul style="list-style-type: none">• Altri soggetti formalmente costituiti e senza scopo di lucro.• Singoli cittadini o gruppi informali.
B	<ul style="list-style-type: none">• ASD, SSD e gruppi sportivi, senza scopo di lucro, che propongono attività i cui praticanti sono in maggioranza maggiorenni residenti.
A	<ul style="list-style-type: none">• ASD, SSD e gruppi sportivi senza scopo di lucro che propongono attività i cui praticanti sono in maggioranza minorenni.• Istituzioni Scolastiche per attività didattiche e motorie.• Soggetti senza scopo di lucro che propongono attività sportiva a favore di persone fragili (persone con disabilità, anziani).

- distinzione fra le tipologie di utilizzo degli impianti:
 - Attività sportive organizzate (allenamenti, corsi, etc.) senza presenza di pubblico;
 - Gare/Campionati/Tornei/saggi sportivi/Altre manifestazioni con presenza di pubblico.
- valorizzazione per fasce orarie con tariffazione finalizzata a ottimizzare la distribuzione delle concessioni e la miglior valorizzazione degli impianti.

Al fine di consentire la corretta definizione della categoria di appartenenza, i soggetti concessionari che utilizzano gli impianti per l'intera stagione sportiva sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Sport, i dati relativi ai praticanti con distinzione per fascia d'età (maggioressi e

minorenni) e residenza (residenti e non residenti).

La comunicazione dei dati di cui sopra dovrà pervenire entro il 31 ottobre della stagione sportiva in corso per consentire l'applicazione delle tariffe agevolate.

Qualora il soggetto concessionario svolga attività con più squadre distinte, l'elenco dei praticanti dovrà essere ripartito per squadra, al fine di consentire l'attribuzione della corretta categoria a ciascuna di esse.

I soggetti che richiedono la concessione per l'utilizzo occasionale, al fine di fruire delle tariffe agevolate dovranno presentare i dati relativi ai praticanti contestualmente all'istanza di concessione. In assenza dei dati richiesti verrà applicata la tariffa oraria corrispondente alla fascia più alta (D).

Il corrispettivo dovuto per le concessioni in uso per utilizzo occasionale dovrà essere versato in anticipo secondo le modalità comunicate dall'Ufficio Sport, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente a quello di utilizzo degli impianti concessi.

Il corrispettivo dovuto per le concessioni in uso per l'intera stagione sportiva dovrà essere versato a consuntivo, in rate distinte con cadenza trimestrale, secondo le modalità comunicate dall'Ufficio Sport.

Il mancato pagamento di quanto dovuto nelle modalità e nei termini indicati comporta il mancato rilascio della concessione, o nel caso di concessioni per l'intera stagione sportiva comporta, previo sollecito, l'annullamento della concessione.

ART. 12 – Rinvii

Per tutti gli aspetti qui non esplicitati si rinvia alle normative statali e regionali in materia.

La definizione di qualsiasi altra residua controversia in materia è di competenza dell'Ufficio Sport comunale.

ART. 13 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il *Regolamento comunale per la mappatura delle associazioni sportive/parasportive di Torre Boldone e per la concessione in uso degli impianti sportivi* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37/2013 e ss.mm.ii., nonché ogni altra disposizione contenuta in altri Regolamenti o provvedimenti comunali, laddove incompatibile con quanto qui disposto.